

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4937 del 09/09/2026
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO ¿ RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA IN COMUNE DI BAISO- (RE) ¿ PRATICA N. 42208/2023 - PROCEDIMENTO REPPT1015. TITOLARE: ARATI RITA IMPRESA INDIVIDUALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5156 del 09/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA IN COMUNE DI BAISO- (RE) – PRATICA N. 42208/2023 - PROCEDIMENTO REPPT1015.

TITOLARE: ARATI RITA IMPRESA INDIVIDUALE

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”*.

Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

- *la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale dell'ARPAE n. Det-Amb-2023-3121 del 19/06/2023 con la è stata rilasciata fino al 31/12/2023 alla sig.ra Arati Rita, c.f. RTARTI64E58C219S la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di ha 2.12.21 in campagna e ha 13.00.00 in zona esondabile del Fiume Secchia nel Comune di Baiso (RE), ad uso agricolo seminativo, individuata al foglio 60 Particelle 172 e 173, parte delle Particelle 110 e 183, area non censita a fronte delle particelle 110, 183 e 185, del Comune di Baiso (RE);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 01/12/2023 registrata al PG/2023/204774 del 01/12/2023 con cui la sig.ra Arati Rita, c.f. RTARTI64E58C219S ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. Det-Amb-2023-3121 del 19/06/2023 dall'ARPAE, dandosi atto che la superficie è scesa a ha 2.01.46 per avvenuta erosione di una parte del suolo da parte del fiume Secchia;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 26 del 31/01/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e

che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 “Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

PRESO ATTO parere favorevole espresso da Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla osta idraulico PG/2025/178632 del 09/10/2025) rilevando che la più corretta identificazione catastale delle aree, pur non modificando la giacitura dei suoli occupati è: Comune di Baiso al NCT di detto Comune al Foglio 60 Particelle 172 e 173, parte delle Particelle 110 e 183, area non censita a fronte delle particelle 110, 183 e 185 e Comune di Prignano sulla Secchia al NCT di detto Comune al Foglio 37 area non censita a fronte dei mappali 30, 38, 40 e 55;

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l’anno corrente risultando anche in regola con quanto dovuto per l’uso pregresso;
- è stata versata la somma pari a euro 56,67 in data 21/04/2026 relativa all’integrazione del deposito cauzionale di € 250,00 già versato in relazione alla precedente concessione;

DATO ATTO:

- che in data 19/02/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- che in data 19/02/2026 con nota al protocollo PG/2026/32187 è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante dell’Impresa che attesta la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art 67 del D.lgs n. 159/2011;

RITENUTO pertanto sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo alla responsabile del procedimento e all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento.

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare alla sig.ra Arati Rita, c.f. RTARTI64E58C219S la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Secchia, di mq di ha 2.01.46 sita in località Muraglione, in Comune di Baiso (RE), catastalmente identificata al NCT del Comune di Baiso al Foglio 60 Particelle 172 e 173, parte delle Particelle 110 e 183, area non censita a fronte delle particelle 110, 183 e 185 e Comune di Prignano sulla Secchia al NCT di detto Comune al Foglio 37 area non censita a fronte dei mappali 30, 38, 40 e 55, per uso agricolo seminativo, codice pratica REPPT1015;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2029**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 20/08/2026 (PG/2026/151396 del 20/08/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 306,67 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 306,67 euro;
6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, d.lgs. 159/2011;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.

m.i.;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Melegari Incaricato di funzione Demanio Idrico Suoli Ovest;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Arati Rita, c.f. RTARTI64E58C219S (cod. pratica REPPT1015).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Secchia individuata al catastalmente identificata al NCT del Comune di Baiso (RE) al Foglio 60 Particelle 172 e 173, parte delle Particelle 110 e 183, area non censita a fronte delle particelle 110, 183 e 185 e al NCT del Comune di Prignano sulla Secchia (MO) al Foglio 37 area non censita a fronte dei mappali 30, 38, 40 e 55, per uso agricolo seminativo, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, ha superficie pari a ha 2.01.46, uso agricolo seminativo di cui ha 0.71.46 in campagna e ha 1.30.00 in zona esondabile.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

3. ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni:

la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva

autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, nota prot. PG/2025/178632 del

09/10/2025 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Modena che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'UT
SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE
MODENA (USTPC-MO)

Spett.le

ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio
Emilia
aooe@cert.arpa.emr.it

p.c.

ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni Centro

- Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli – sede di Modena: aoomo@cert.arpa.emr.it
- Responsabile Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli - c/o Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara: aoofe@cert.arpa.emr.it

Comune Baiso (RE)

info@cert.comune.baiso.re.it

Comune di Prignano sulla Secchia (MO)

comune.prignano@pec.it

**Ente di gestione per i Parchi e Biodiversità -
Emilia Centrale**

protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it

OGGETTO: R.D. 523/1904, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015. Rif. REPPT1015 – RICHIEDENTE: ARATI RITA – RICHIESTA DI NULLA OSTA PER RILASCIO CONCESSIONE PER UTILIZZO AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA AL FOGLIO 60 MAPPALI 172, 173, 109P, 110P, 183P, 184P, FRONTE

Via Fonteraso, 15 41121 MODENA Tel. 059.248711 Fax. 059.248750
Strada Pomposiana, 325 41123 MARZAGLIA NUOVA (MO) Tel. 059.200200 Fax 059.200240

PEC: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it
E-mail PEO: stpc.modena@regione.emilia-romagna.it

MAPPALI 110, 172, 183, 184, 185 IN COMUNE DI BAISO (RE) E AL FOGLIO 37 FRONTE MAPPALI 30, 38, 40 E 55 DEL COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO), AD USO AGRICOLO. RILASCIO NULLA OSTA IDRAULICO.

Rif. RE25T0023 – RICHIEDENTE: ARATI RITA – RICHIESTA DI NULLA OSTA PER RILASCIO CONCESSIONE PER UTILIZZO AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA AL FOGLIO 60 FRONTE MAPPALI 105, 106, 107, 109P, 110P E FRONTE IN COMUNE DI BAISO (RE), AD USO AGRICOLO. RILASCIO NULLA OSTA IDRAULICO.

Vista la nota di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, prot. 213962 del 26/11/2024, pervenuta alla scrivente Agenzia ed acquisita agli atti con prot. 85095 del 26/11/2024, con la quale rinnovando la richiesta di nulla osta idraulico per il rinnovo della concessione rif. **REPPT1015**, si fornisce riscontro al mancato avvio del procedimento dello scrivente UT, prot. 11518 del 01/03/2024 e si trasmette la planimetria fornita dal Richiedente dove sono evidenziate le aree richieste in concessione;

Ritenuto utile premettere che:

- con prot. 4818/2024 del 11/01/2024, acquisito agli atti con prot. 1518 del 12/01/2024, era pervenuta nota di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni Unità Demanio Idrico Reggio Emilia con la quale si richiedeva il nulla osta idraulico relativo ad istanza di rinnovo concessione per occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del fiume Secchia nel Comune di Baiso (RE) ad uso agricolo, rif. **REPPT1015**;
- con prot. 11518 del 01/03/2024, lo scrivente UT comunicava che la documentazione trasmessa unitamente alla richiesta di nulla osta idraulico era incompleta e non risultava sufficiente a dare avvio all'istruttoria tecnica di competenza per il rilascio del nulla osta idraulico, nello specifico dovevano essere forniti chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti:

in ottemperanza alle Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico sopracitate, con particolare riferimento al punto D.2 relativo alle verifiche pre-istruttorie, si chiede ad ARPAE di dare conto allo scrivente Ufficio delle verifiche condotte anche rispetto ad eventuali interferenze dell'istanza in oggetto con altre concessioni in essere; nel merito delle stesse, si chiede inoltre ad ARPAE di approfondire l'eventuale opportunità di ottenimento di atti di assenso da parte dei titolari delle eventuali concessioni interferenti o poste in prossimità di quello oggetto della presente istanza, qualora le stesse siano ritenute compatibili con gli usi legittimati attualmente in essere nelle aree demaniali oggetto di occupazione o in prossimità delle stesse;

si chiede di trasmettere unitamente agli atti di concessione pregressi, tutti gli elaborati tecnici assunti a riferimento per il rilascio di suddetti titoli, chiarendo inoltre a quale determinazione di concessione risulta associata la mappa catastale trasmessa unitamente al presente procedimento;

occorre presentare un elaborato grafico aggiornato con chiara delimitazione della superficie occupata

e sua quantificazione, che sia congruente con l'attuale assetto del fiume Secchia, così come determinato in seguito ai significativi fenomeni erosivi che ne hanno interessato le sponde, nonché con le opere realizzate nell'ambito della Ciclovia Secchia, di cui lo scrivente Ufficio non dispone dei relativi elaborati progettuali ed autorizzativi.

- con prot. 56227/2024 del 25/03/2024, acquisito agli atti con prot. 19280 del 25/03/2024, ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni Unità Demanio Idrico Reggio Emilia, trasmetteva la nota di mancato avvio della scrivente Agenzia alla Sig.ra Arati Rita e rilevando incongruenza tra i mappali oggetto di nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Affluenti Po' di Reggio Emilia prot. 25849 del 09/06/2017 e i mappali concessi da ARPAE con determina DET-AMB-2019-1214 del 13/03/2019 assentita alla Sig.ra Lugari Luciana, chiedeva di presentare istanza di variante alla concessione oggetto di rinnovo;
- con nota prot. 211455/2024 del 22/11/2024, acquisito agli atti con prot. 84086 del 22/11/2024, ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni Unità Demanio Idrico Reggio Emilia, comunicava il parziale diniego della concessione, rif. **REPPT1015**, in quanto i terreni censiti ai mappali 103, 105 e 109 del foglio 60 del Comune di Baiso, rientrano in due procedimenti in itinere, le cui istanze di concessione sono già presentate da altri soggetti;
- con nota acquisita agli atti con prot. 90280 del 17/12/2024, la Sig.ra Arati Rita comunicava che, se per l'intero mappale 109 sarà dimostrabile il diniego alla concessione, ne richiedeva tuttavia una frazione del mappale (con superficie pari a circa mq 733 fronte mappale 110), in quanto raggiungibile esclusivamente dai terreni in concessione e non direttamente dal mappale principale, nettamente diviso dal canale che scorre verso il fiume e che non può essere raggiunto neppure dal ponticello adibito a pista ciclopeditone, oltre alla porzione del mappale 110 (175 mq) e area non censita verso il fiume di mq 5.705, e allegava planimetria con evidenziate le aree richieste (mappale 109 parte, 110 parte e fronte mappale 110) e scheda A per variante concessione dove sono riportate tutte le aree richieste e la relative superfici;

Tutto ciò premesso e presa visione della documentazione sopra elencata si evince che:

- trattasi del rinnovo della concessione demaniale di cui alla determinazione ARPAE DET-AMB-2019-1214 del 13/03/2019 rilasciata alla Sig.ra Lugari Luciana, poi volturata alla Sig.ra Arati Rita con determinazione ARPAE DET-AMB-2023-3121 del 19/06/2023; quest'ultima variava in aumento la superficie demaniale occupata oggetto della precedente determina n. 199 del 17/12/1996 rilasciata dall'allora Ufficio del Registro di Reggio Emilia, da mq 14.659 a mq 21.221;
- le aree demaniali di pertinenza del fiume Secchia rappresentate nella planimetria trasmessa in allegato alla nota di Arpae, acquisita agli atti con prot. 85095 del 26/11/2024, sono più correttamente individuate come segue:

foglio 60 mappali 172, 173, 183 parte, 184 parte, 109 parte, 110 parte, fronte mappali 110, 172, 183, 184 e 185 del Comune di Baiso (RE);

foglio 37 fronte mappali 30, 38, 40 e 55 del Comune di Pignano sulla Secchia (MO);

Vista la nota di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni Unità Demanio Idrico Reggio Emilia, prot. 57300 del 26/03/2025, pervenuta alla scrivente Agenzia ed acquisita agli atti con prot. 23878 del 26/03/2025, con la quale si comunica alla Sig.ra Arati Rita che a seguito della verifica della completezza della domanda e documentazione allegata sono state rilevate alcune carenze che non consentono di procedere con il percorso istruttorio della richiesta rif. **RE25T0023**, e si invita ad integrare l'istanza con la seguente documentazione:

- ✓ *elaborato grafico aggiornato con chiara delimitazione della superficie occupata con l'indicazione del ciglio attuale del fiume Secchia, nonché con il tracciato della Ciclovia Secchia; rappresentazione dell'area demaniale interessata su base catastale, CTR e ortofoto con indicazione della distanza rispetto al piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della sponda (R.D. 523/1904, art. 93 ss); documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi;*

Vista la nota di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni Unità Demanio Idrico Reggio Emilia, prot. 134201 del 24/07/2025, pervenuta alla scrivente Agenzia ed acquisita agli atti con prot. 54139 del 25/07/2025, con la quale si richiede il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione presentata dalla Sig.ra Arati Rita per occupazione di terreni demaniali di pertinenza del *fiume Secchia*, identificabile catastalmente al foglio 60 mappali 105, 106, 107, 109 parte, 110 parte e fronte del Comune di Baiso, ad uso agricolo seminativo, rif. **RE25T0023**, si allega la seguente documentazione e al contempo si specifica che *l'area richiesta in concessione è attraversata dalla Ciclovia ER 13, la cui area è concessa ad altro soggetto nell'ambito del procedimento RE18T0022 e che, di conseguenza, l'area di sedime della pista è esclusa dalla presente richiesta;*

- documentazione fotografica;
- istanza di concessione di aree del demanio idrico e relativa scheda A;
- CTR con indicazione della distanza rispetto al ciglio superiore della sponda;
- Planimetrie catastali con dettaglio aree occupate per ciascun mappale oggetto di richiesta;

Preso atto dall'analisi della documentazione succitata relativa all'istanza **RE25T0023** che trattasi di nuova istanza volta al rilascio di concessione per occupazione di terreni demaniali che in parte erano oggetto dell'istanza di variante alla concessione rif. REPPT1015 presentata dalla Sig.ra Arati Rita per la quale ARPAE aveva comunicato un parziale diniego (nota prot. 211455/2024 del 22/11/2024, acquisita agli atti con prot. 84086 del 22/11/2024) stante la presenza di due procedimenti in itinere riguardanti i medesimi terreni, nello specifico i terreni censiti al foglio 60 mappali 103, 105 e 109 del comune di Baiso; nonostante ARPAE nella nota di richiesta di nulla osta idraulico non ne faccia menzione, si desume anche a seguito di approfondimenti

condotti in fase istruttoria, mediante la consultazione dell'applicativo di ARPAE Genioweb 2.0, che le istanze di concessioni relative ai medesimi terreni, riconducibili presumibilmente ai proc. RE10T0029 e RE07T0016 siano state archiviate;

Ritenuto pertanto opportuno istruire congiuntamente le due istanze, preso atto che trattasi del medesimo Richiedente, di aree contigue e aventi lo stesso uso, auspicando contestualmente che ARPAE le riconduca ad un solo procedimento di concessione, in un'ottica di semplificazione, di gestione ma anche di vigilanza e controllo;

Rilevato che le aree demaniali di pertinenza del fiume Secchia rappresentate nelle planimetrie trasmessa in allegato alla nota di Arpae, prot. 134201 del 24/07/2025, acquisita agli atti con prot. 54139 del 25/07/2025, rif. **RE25T0023**, sono individuate come segue:

- ✓ foglio 60 mappali 105, 106, 107, 109 parte, 110 parte e fronte del Comune di Baiso;

Complessivamente le aree appartenenti al demanio idrico di pertinenza del fiume Secchia oggetto delle due istanze **REPPT1015 e RE25T0023** risultano pertanto essere le seguenti:

- ✓ foglio 60 mappali 172, 173, 183 parte, 184 parte, 109, 110, 105, 106, 107 fronte mappali 110, 172, 183, 184 e 185 del Comune di Baiso (RE);
- ✓ foglio 37 fronte mappali 30, 38, 40 e 55 del Comune di Pignano sulla Secchia (MO);

Rilevato infine:

1. l'interferenza con le aree limitrofe di sedime della Ciclovia del fiume Secchia, di cui alla concessione proc. RE18T0022 rilasciata da ARPAE con Determinazione DET-AMB-2020-1081 del 06/03/2020 all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale; nel merito si precisa che non essendo state fornite indicazioni circa l'accesso alle aree demaniali ad uso agricolo poste ad est di suddetta pista ciclopedonale, qualora il Richiedente intenda attraversarle dovrà, qualora sia consentito, concordarne la modalità con l'Ente medesimo;
 2. come già riportato nella comunicazione di mancato avvio del procedimento sopracitata relativo al proc. REPPT1015, prot. 11518 del 01/03/2024, la presenza di arnie in aree demaniali ubicate al foglio 37 fronte mappali 38 e 40 del Comune di Prignano sulla Secchia (MO), delle quali non è tuttora chiaro se siano ricomprese all'interno delle occupazioni di cui al presente procedimento, o meno;
- ✓ per quanto attiene al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'ex Autorità di Bacino del Fiume Po, il sito in esame ricade solo per una piccola porzione in aree interessate da alluvioni rare (aree P1) per il reticolo principale (RP), successivamente confermate anche nell'aggiornamento delle Mappe predisposte, pubblicate ed approvate nell'ambito delle attività connesse al riesame ad aggiornamento del PGRA per il II ciclo di pianificazione 2021-2027 (Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Di-

strettuale del Fiume Po nn. 7/2019, 8/2019 e 5/2021, Decreti del Segretario Generale nn. 131/2021, 43/2022 e 49/2022);

- ✓ nella Carta P7-218120 "Carta di delimitazione delle fasce fluviali e delle aree di fondovalle potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)" del vigente PTCP della Provincia di Reggio Emilia, risulta ricadere perlopiù nelle *zone potenzialmente interessabili da dissesto idraulico esterne alle fasce A e B*, del reticolo principale di pianura e di fondovalle;
- ✓ l'area in oggetto rientra solo parzialmente all'interno della fascia C dell' "*Aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po e del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia*", approvato con Decreto della Segreteria generale dell'Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po n. 49 del 13/04/2022;
- ✓ dagli esiti degli studi idraulici condotti dalla scrivente Agenzia nell'ambito del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi aventi codice n. 17460 - "Opere di messa in sicurezza dei tratti non arginati del fiume Secchia in ottemperanza agli obiettivi del PGRA e della Variante PAI. I tratto", CUP F38H22000750001, e codice n. 17461 - "Opere di messa in sicurezza dei tratti non arginati del fiume Secchia in ottemperanza agli obiettivi del PGRA e della Variante PAI. II tratto", CUP F38H22000760001, le superfici individuate ad uso agricolo, risultano perlopiù escluse dal deflusso delle acque di piena del fiume Secchia, seppur in parte risultino interessate con tempo di ritorno pari a 500 anni TR 500 (scarsa probabilità di alluvioni) e con un tempo di ritorno pari a 20 anni TR 20 (alluvioni frequenti);

Rilevato che nel tratto di fiume Secchia in oggetto sono istati realizzati i lavori, a cura della scrivente Agenzia, di cui all'intervento avente codice n. 18477 denominato "*Interventi di pulizia e risagomatura di rii demaniali affluenti in sinistra idraulica del Secchia in località Muraglione di Baiso*" approvato nell'ambito del D.L. 1 giugno 2023 n. 61 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi" – Ordinanza Commissariale n. 8/2023, che prevedono sfalcio e taglio della vegetazione arbustiva e arborea secca, nonché riprofilatura delle sponde e dell'alveo e ripristino dei tratti in erosione, conclusosi nell'Ottobre 2024;

Precisato che a seguito dell'adozione della determinazione dirigenziale n. 4711 del 28/12/2021, che modifica la determinazione n. 999 del 31/03/2021 già rettificata dalla determinazione n. 1142 del 14/04/2021 (adottata in attuazione della D.G.R. n. 1770/2020 di approvazione della riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile), a far data dal 01/01/2022 è stato modificato l'ambito territoriale di riferimento dei Servizi di Modena e Reggio Emilia, con l'attribuzione delle competenze idrauliche relative anche alla sponda sinistra del torrente Dolo e del fiume Secchia nei tratti che scorrono al confine tra le province di Modena e Reggio Emilia in capo all'UT di Modena e pertanto le istanze in oggetto sono state

correttamente inoltrate per competenza allo scrivente UT;

Visto il T.U. – R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la L.R. n. 13/2015 recante *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* ed in particolare l'art. 19 comma 5 che dispone che mediante la scrivente Agenzia la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica per i tratti di competenza; l'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, e rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore;

Considerato inoltre che la L.R. n. 13/2015 ha trasferito le funzioni esercitate dagli ex Servizi Tecnici di Bacino in parte alla scrivente Agenzia (in particolare le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza - art. 19 comma 5) ed in parte ad ARPAE (in particolare le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico e risorse idriche - art. 16 comma 2), con operatività del nuovo assetto a decorrere dal 01/05/2016;

Richiamate inoltre, per quanto attiene all'assetto organizzativo della scrivente Agenzia a seguito della sopracitata L.R. n. 13/2015:

- la D.G.R. n. 622 del 28/04/2016 e s.m.i., con la quale la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a definire ed aggiornare l'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a decorrere dal 01/05/2016, prevedendo, tra le altre, l'istituzione per l'ambito di Modena del “Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza”, fino al 31/12/2020;
- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 recante *“Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”*, con la quale è stata disposta, in particolare, l'istituzione a decorrere dal 01/01/2021 del “Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile – Modena”, fino al 31/03/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 999 del 31/03/2021 e s.m.i. (D.D. n. 1142/2021 e n. 4711/2021), con le quali sono state approvate le declaratorie estese dei Servizi dell'Agenzia e la delimitazione dell'area di competenza dei Servizi territoriali;
- le D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 *“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”* e n. 1276 del 24/06/2024 *“Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° luglio 2024”*, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha

modificato ed aggiornato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie, a decorrere dal 01/04/2022 articolato in Settori ed Aree dirigenziali/Uffici Territoriali come rappresentato nell'Allegato A della D.G.R. n. 325/2022;

- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 1049 del 25/03/2022 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo e a decorrere dal 01/04/2022, ha istituito le Aree di lavoro dirigenziali e gli Uffici Territoriali dell'Agenzia, ed in particolare lo scrivente "Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena (USTPC-MO)" nell'ambito del "Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia", definendone le declaratorie;

Considerato che in fase di rinnovo, la scrivente Agenzia è chiamata ad esprimersi in ordine alla sussistenza di ostative ragioni di tutela idraulica ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 7/2004;

Viste le valutazioni, le risultanze dell'istruttoria condotta e del sopralluogo effettuato dei tecnici dello scrivente Ufficio in data 09/04/2024, dalle quali emerge che l'occupazione di terreno demaniale ad uso agricolo sia compatibile con il buon regime idraulico del *fiume Secchia* e non ne pregiudichi l'officiosità idraulica nel rispetto delle prescrizioni di seguito impartite;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni necessarie e richieste dalla normativa vigente, il

NULLA OSTA IDRAULICO

al rilascio della concessione per occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del *fiume Secchia*, come identificate in premessa del Comune di Baiso (RE), ad uso agricolo, di cui ai procedimenti rif. **REPPT1015** e **RE25T0023**, in conformità agli elaborati progettuali presentati, ed in subordine all'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:

1. nel merito dell'interferenza e dell'eventuale attraversamento per accedere alle aree demaniali ad uso agricolo della pista ciclopedonale Ciclovía del Secchia in concessione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, rif. RE18T0022, dovranno essere valutate in accordo con il titolare di suddetto percorso, che potrà impartire ulteriori disposizioni e conseguenti misure di messa in sicurezza da adottare;
2. in considerazione della prossimità delle aree con il percorso della Ciclovía del fiume Secchia, stante la fruizione pubblica di quest'ultimo, il Richiedente dovrà avere particolare cura nell'effettuare la manutenzione periodica dell'area e della vegetazione ivi presente anche nelle immediate vicinanze, al fine di consentire l'uso in condizioni di sicurezza, mantenendo sollevata la scrivente Agenzia da ogni vertenza;

3. l'area dovrà essere mantenuta in condizioni di decoro, pulita e libera da qualsiasi tipo di materiale che possa essere trascinato da eventuali piene e creare ostacolo al regolare deflusso delle acque;
4. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella domanda di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente UT e pertanto l'installazione di eventuali manufatti adibiti per esempio a deposito attrezzi o recinzioni amovibili, dovrà essere preventivamente autorizzata anche mediante eventuali atti di assenso di competenza comunale, conformandosi alle caratteristiche ritenute ammissibili;
5. il Richiedente è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, e conservazione del terreno oggetto della concessione e ad apportare alla stessa, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela di interessi pubblici e di diritti privati entro il termine che quest'ultima potrà prevedere;
6. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;
7. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione all'utilizzo dell'area demaniale concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
8. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti nell'alveo del corso d'acqua per cause da imputarsi all'uso di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;
9. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti a carico del Richiedente tutti gli accorgimenti necessari affinché l'uso concesso possa svolgersi senza pericolo alcuno per persone, animali e cose; in particolare, il Richiedente è tenuto ad informarsi ed a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo;
10. l'occupazione di cui trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;

11. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e l'utilizzo dell'area demaniale in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa;
12. l'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;
13. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere consegnata allo scrivente UT apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

In relazione alla presenza delle arnie e di terreni evidenziati nella planimetria trasmessa con prot. 213962 del 26/11/2024 (acquisita agli atti con prot. 85095 del 26/11/2024) di cui al proc. REPPT1015, identificati catastalmente al foglio 37 del Comune di Prignano s/S (MO) (anziché al foglio 60 fronte mappali 110, 172, 183, 184 e 185 del Comune di Baiso (RE), si rimandano ad ARPAE le opportune valutazioni volte a ricomprenderli nel presente procedimento o meno, precisando fin d'ora che il presente nulla osta si intende valido qualora ARPAE intenda inserirli già nella presente concessione.

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle aree occupate nell'ambito del presente procedimento.

Si precisa inoltre che rimane di competenza di ARPAE la puntuale verifica della regolarità degli atti di concessione in relazione all'occupazione delle aree demaniali in prossimità di quelle oggetto del presente procedimento, così come la valutazione di eventuali interferenze con occupazioni di aree demaniali in essere legittimate da atti concessori, con particolare riferimento alla presenza di arnie citata in premessa.

La presente nota viene inviata anche ad ARPAE – SAC Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli di Modena, nel merito dell'occupazione di terreni demaniali in Comune di Prignano s/S, all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale per quanto argomentato in premessa circa l'interferenza con la Ciclovia ER13, infine ai Comune di Baiso (RE) e Prignano sulla Secchia (MO), per opportuna conoscenza, in quanto territorialmente interessati dall'occupazione ad uso agricolo.

Si informa che la sottoscritta Ing. Francesca Lugli, in qualità di Responsabile del procedimento inerente al rilascio di pareri e autorizzazioni/nulla osta idraulici, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile

Ing. Francesca Lugli

(documento firmato digitalmente)

La Responsabile
Area Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.